

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 aprile 2019, n. 250

Articolo 63, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali.

OGGETTO: Articolo 63, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla direzione ed al personale regionale” e successive modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- la legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.”;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1 concernente: “Piano sociale regionale denominato «Prendersi cura, un bene comune»”;

CONSIDERATO che l'articolo 63 della l.r. 11/2016 prevede che:

- a) presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, viene istituito l'Osservatorio regionale delle politiche sociali, quale soggetto che coordina e realizza le azioni di monitoraggio del sistema dell'offerta e della domanda dei servizi sociali, della spesa sociale della Regione e degli enti locali, dello stato di attuazione del piano sociale regionale e dei piani sociali di zona, della qualità dei servizi erogati, nonché dei risultati delle politiche sociali adottate a livello regionale e locale;

- b) la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo tra i suoi componenti esperti in materia di politiche sociali, rappresentanti di enti del terzo settore e delle organizzazioni sindacali, sociali ed economiche;
- c) l'Osservatorio, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale dei flussi informativi del sistema informativo sociale, al quale può richiedere, altresì, l'effettuazione di studi e ricerche;
- d) l'Osservatorio relaziona annualmente il Consiglio regionale sulle attività svolte;

RITENUTO opportuno determinare la composizione dell'Osservatorio in modo tale da garantire la partecipazione delle varie componenti del mondo dei servizi sociali, favorendo la compresenza bilanciata di referenti istituzionali, esperti e rappresentanti di organizzazioni del privato sociale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 63, comma 3 della l.r. 11/2016, la partecipazione all'Osservatorio regionale delle Politiche sociali è a titolo gratuito;

ATTESO che la nomina dei componenti l'Osservatorio delle Politiche sociali è di competenza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 41, comma 8 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'allegato A concernente "Disciplina di funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente,

1. di determinare, ai sensi dell'art. 63, comma 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, la composizione dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali che, presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o da un suo delegato, è composto dai seguenti componenti effettivi:

- a) il Direttore della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
- b) il Direttore della Direzione regionale competente in materia di salute o un suo delegato;
- c) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio (ANCI Lazio);
- d) un rappresentante della Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36;
- e) due rappresentanti del Forum Terzo Settore Lazio, uno in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato ed uno in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale;
- f) un rappresentante della Legacoopsociali Lazio;
- g) un rappresentante della Confcooperative Federsolidarietà Lazio;
- h) un rappresentante dell'Associazione generale delle cooperative italiane Lazio;
- i) sei membri del coordinamento degli uffici di piano dei distretti sociosanitari del Lazio di cui al paragrafo 6 dell'allegato 1 alla DGR 751/2017, come modificato dalla DGR 65/2019, di cui uno in rappresentanza del Comune di Roma Capitale, uno in rappresentanza della Città metropolitana di Roma e quattro in rappresentanza delle province del Lazio;
- j) sei rappresentanti delle aziende sanitarie locali del Lazio, di cui uno in rappresentanza delle ASL del Comune di Roma Capitale, uno in rappresentanza delle ASL della Città

metropolitana di Roma e quattro in rappresentanza delle ASL delle province del Lazio;

- k) un rappresentante dell'ordine degli assistenti sociali;
- l) un rappresentante dell'ordine degli psicologi;
- m) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli operatori in ambito sociale;
- n) tre esperti nel campo delle politiche sociali, provenienti da enti universitari, enti di ricerca o enti pubblici, designati dall'Assessore competente in materia di politiche sociali;

i componenti effettivi dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Regione Lazio su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali;

2. di stabilire che:

- a) l'Osservatorio è integrato, di volta in volta, in relazione alle tematiche affrontate, con i Direttori delle direzioni regionali competenti per materia, o loro delegati, e in particolar modo con quelle competenti in materia di istruzione e diritto allo studio, lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche e trasporto pubblico;
- b) in relazione alla trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31, nonché esperti il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei compiti dell'organismo;
- c) al fine della costituzione dell'Osservatorio, le designazioni dei rappresentanti sono presentate entro sessanta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione regionale. Decorso tale termine, l'Osservatorio è costituito sulla base delle designazioni pervenute.
- d) i membri dell'Osservatorio restano in carica tre anni a decorrere dalla data della rispettiva nomina;
- e) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto di una segreteria tecnica costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione regionale competente per le Politiche sociali;
- f) l'Osservatorio in particolare, oltre alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 63, commi 1 e 2 della l.r. 11/2016:
 - effettua un monitoraggio periodico sul livello delle prestazioni sociali da assicurare nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11/2016, utilizzando gli indicatori e gli standard di servizio contenuti nel piano sociale regionale;
 - predispone un programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e regionale, con riferimento agli stati di bisogno della popolazione, all'offerta dei servizi presenti e alle risorse disponibili;

3. di approvare la "Disciplina di funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A**DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI (art.63 legge regionale 11 agosto 2016, n. 11)****Art. 1
(Oggetto)**

1. La presente disciplina detta le norme relative al funzionamento dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali, di seguito denominato Osservatorio, che è organismo consultivo e di supporto tecnico scientifico e formula agli organi regionali proposte in materia di politiche sociali, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della regione Lazio).

**Art. 2
(Funzioni e compiti)**

1. L'Osservatorio coordina e realizza le azioni di monitoraggio del sistema dell'offerta e della domanda dei servizi sociali, della spesa sociale della Regione e degli enti locali, dello stato di attuazione del piano sociale regionale e dei piani sociali di zona, della qualità dei servizi erogati, nonché dei risultati delle politiche sociali adottate a livello regionale e locale. Tale organismo assume un ruolo centrale nell'ambito del processo di sviluppo e di ridefinizione del welfare locale e regionale e supporta tutti i livelli programmatori con analisi di tipo conoscitivo sia di carattere generale che specifico.
2. L'Osservatorio provvede a:
 - a) elaborare studi e analisi sul fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale in ambito regionale;
 - b) elaborare e sperimentare specifiche metodologie di ricerca, analisi e diffusione di modelli finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale;
 - c) avviare attività di censimento, promozione e facilitazione delle reti di supporto formale e informale che operano in ambito sociale sulla povertà nel territorio regionale;
 - d) promuovere forme di confronto e di collaborazione con le associazioni e gli altri soggetti che operano a favore delle persone e delle famiglie in stato di indigenza;
 - e) avviare attività di formazione e aggiornamento sulle tematiche sociali rivolte agli operatori delle associazioni che operano nel settore;
 - f) offrire attività di consulenza, formazione ed informazione agli enti territoriali per l'adempimento dei compiti e delle funzioni di gestione e programmazione dei servizi e degli interventi per l'analisi dei problemi e l'indirizzo delle attività.
3. L'Osservatorio in particolare, con cadenza annuale effettua un monitoraggio sul livello delle prestazioni sociali da assicurare nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11/2016, utilizzando gli indicatori e gli standard di servizio contenuti nel piano sociale regionale, con la finalità di validare entro il termine di vigenza del piano sociale gli obiettivi di servizio ivi indicati, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo sociale. Al fine di migliorare la misurabilità degli obiettivi programmati, laddove ancora non siano stati individuati, in collaborazione con la direzione regionale competente l'Osservatorio elabora indicatori per le varie tipologie di servizi.
4. L'Osservatorio predispone altresì, in collaborazione con la direzione regionale competente, un programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e regionale, con riferimento agli stati di

bisogno della popolazione, all'offerta dei servizi presenti e alle risorse disponibili.

5. L'Osservatorio per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati elabora un programma di attività da porre in essere nel corso del suo mandato e presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 63, comma 5 della l.r. 11/2016.

Art. 3 (Funzionamento)

1. L'Osservatorio è un organo collegiale istituito presso la Giunta Regionale, ha come sede di riferimento la struttura regionale competente in materia di politiche sociali presso la quale, di norma si riunisce. Le sue sedute non sono pubbliche.
2. Il Presidente dell'Osservatorio convoca le riunioni almeno con quindici giorni di anticipo sulla data stabilita. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti attraverso posta elettronica. In casi di particolare necessità ed urgenza, l'Osservatorio può essere convocato in altre forme e con tempi diversi.
3. I componenti dell'Osservatorio possono proporre al presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga in forma sottoscritta da almeno cinque componenti, essa è vincolante per la formazione dell'ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.
4. L'Osservatorio opera in collaborazione con gli altri osservatori regionali che effettuano analisi su fenomeni sociali connessi con i servizi socioassistenziali, come la sanità, il mercato del lavoro, la scuola.
5. Ogni componente effettivo, in caso di assenza o temporaneo impedimento, può delegare, ai fini della partecipazione alle singole sedute, un altro soggetto appartenente allo stesso organismo di riferimento, il cui nominativo è previamente comunicato all'Osservatorio medesimo.

Art. 4 (Validità delle riunioni)

1. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono di norma assunte all'unanimità. Laddove ciò non sia possibile l'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese su richiesta di almeno un terzo dei componenti, le votazioni possono essere effettuate a scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Il verbale delle riunioni dell'Osservatorio è costituito da un resoconto sintetico del loro svolgimento preceduto dalle indicazioni dei nomi dei presenti. I membri dell'Osservatorio hanno diritto a far verbalizzare il proprio dissenso. Il verbale viene inviato prima della riunione successiva per agevolare la proposta di eventuali integrazioni e/o modifiche.
4. Il verbale, prima dell'inizio dei lavori viene sottoposto all'approvazione dei componenti dell'Osservatorio, i quali possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni al medesimo.
5. Il verbale una volta firmato dal presidente non può essere ulteriormente modificato.
6. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio, su invito del Presidente, referenti tecnici, sia regionali sia esterni alla Regione, in materia di sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro, che partecipano senza diritto di voto.